



# CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA



Sede Comando - 33028 TOLMEZZO (UD) - Via C. Battisti, 1/b

Tel: 0433 038800 - Fax: 0433 038821 - e-mail: polizialocale@carnia.utifvg.it - pec: uti.carnia@certgov.fvg.it  
web: www.carnia.utifvg.it

**ORDINANZA n. 361/2020**

**OGGETTO:** TOLMEZZO - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE LUNGO LE STRADE COMUNALI DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA.

## IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che durante il periodo invernale, le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico lungo le strade comunali;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire sia il normale transito dei veicoli ordinari che dei mezzi di emergenza e soccorso nonché l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Preso atto dell'emanazione di analoghi provvedimenti sulle strade extraurbane da parte dei rispettivi Enti Proprietari ed in concessione;

Vista la Direttiva emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Prot. n. 1580 del 16 gennaio 2013 relativa alla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve;

Vista la Circolare del 17/01/2014 - Prot. n. 1049 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e relativa all'impiego degli pneumatici invernali;

Vista la comunicazione prot. 12104 del 03/07/2020 con il quale il Direttore dell'Unione ha prorogato al sottoscritto l'incarico di Titolare della Posizione Organizzativa dell'area di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto l'art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

## ORDINA

A TUTTI I CONDUCENTI DEI VEICOLI A MOTORE, ESCLUSI I CICLOMOTORI A DUE RUOTE E I MOTOCICLI, CHE NEL PERIODO **DAL 15 NOVEMBRE 2020 AL 15 APRILE 2021** TRANSITANO SULLA VIABILITA' DI COMPETENZA COMUNALE DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA:

Di essere muniti di pneumatici invernali (da neve), ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antidrucciolevoli (omologati) idonei alla marcia su neve e ghiaccio e ad essere prontamente utilizzati ove necessario sui veicoli sopra indicati;

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;

**Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.**

## PRESCRIZIONI

I pneumatici invernali (da neve) che possono essere impegnati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/33/CE del Consiglio delle Comunità Europee recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/1994 e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione;

I mezzi antidrucciolevoli impegnati in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - (Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.) Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M,N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1;

U
UNIONE DELLA CARNIA Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0022199/2020 del 09/11/2020 Firmatario: ALESSANDRO TOMAT

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori;

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza;

La presente Ordinanza viene notificata al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni appartenenti all'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia e dell'UTI della Carnia ed apposizione/ricollocazione in luogo della prescritta segnaletica stradale verticale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 (sessanta) e di giorni 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

#### **IL COMANDANTE**

Commissario Capo Alessandro TOMAT  
Documento informatico sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D.L.gs. n. 82/2005